

“Arturo Ferrarin”

VIA GALERMO, 172 - 95123 CATANIA
tel. 095/6136430 – email: cttb01000a@istruzione.it
Codice fiscale: 80013880879 - Codice scuola: CTTB01000A

Regolamento attività di volo

VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 539 del 29/12/2023

ATTO DELIBERATIVO N. 52/23

PARTE 1^ - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Organo sovrano per le decisioni in merito alle attività di volo è il Consiglio d'istituto.
Esso può avvalersi, per la gestione dell'attività di volo, di una Commissione a carattere consultivo, che fornisce consulenza tecnica al Consiglio stesso.

Art. 2 - Il Consiglio d'Istituto può nominare una Commissione per le attività di volo.

Art. 3 - La Commissione, se istituita, si riunirà qualora se ne ravvisi l'esigenza.

Art. 4 - A tutti gli allievi verrà data la possibilità di fruire di n° 4 ore di volo alle seguenti condizioni:

- (1) Iscrizione 5 anno, e aver frequentato regolarmente dal terzo anno i piani di studio dell'Istituto.
- (2) Idoneità alla visita psicofisiologica di 2^ classe in corso di validità;
- (3) Atto di assenso degli esercenti la patria potestà;
- (4) Presa visione ed accettazione del Regolamento Attività di Volo A.S. 2023/2024
- (5) 17 anni compiuti

Al termine dell'attività delle 4 ore di volo la Scuola di Volo, a suo insindacabile giudizio, emetterà la valutazione di idoneità o non idoneità al volo valida ai fini della prosecuzione del corso.

Per gli allievi risultati idonei a seguito dell'attività delle 4 ore di volo verrà stilata una graduatoria ottenuta dalla somma dei risultati di due test selettivi così identificati:

- Test di valutazione proposto dall'istituto con modalità a risposta multipla sulle materie: circolazione aerea, meteorologia, navigazione, meccanica e riguarderanno non solo gli argomenti finora trattati nel triennio scolastico ma verrà valutata anche la capacità cognitiva dell'allievo. I risultati del test saranno espressi con un voto che va da 0/100 a 60/100
- test di valutazione proposto dalla scuola di volo, con modalità di domande a risposta multipla, su quesiti riguardanti un Manuale di un aeromobile sul quale sarà effettuato il corso PPL. Il file del Manuale di volo del suddetto a/m verrà inviato a tutti gli allievi contemporaneamente con un largo anticipo rispetto alla data di effettuazione del test. I risultati del test saranno espressi con un voto che va da 0/100 a 40/100

La graduatoria finale sarà espressa con un voto per ogni allievo in centesimi ed avrà come riferimenti in percentuale:

60% test di valutazione Istituto

40% test valutazione scuola di volo

In caso di ex aequo tra due o più allievi in graduatoria, verrà presa la graduatoria ottenuta dalla media dei voti del 4° anno scolastico, in caso di ulteriori ex aequo tra due o più allievi verrà presa la graduatoria del 3° anno e così a seguire fino al 1° anno.

Per ambedue test, non sono ammesse sessioni di recupero per gli allievi che risultassero assenti, pertanto chi si assenterà, non avrà più modo di effettuare la prova.

Con la quota economica rimanente, della attività di cui all'art.4, la scuola di volo comunicherà il numero dei PPL e attestati che si potranno effettuare. Rispettando la graduatoria, saranno avviati al volo gli allievi aventi diritto per effettuare il corso PPL, che comprende:

- circa 48 ore di volo in totale comprese quelle già precedentemente effettuate
- corso teorico, circa 100 ore.

Altresì la scuola di volo comunicherà all'istituto, il numero degli allievi che potranno seguire solo il corso teorico nella eventualità di possibili scorrimenti di graduatoria determinati da esclusioni dalla attività di volo degli allievi già avviati al volo.

Art. 5 - Ad integrazione dell'attività di volo che gli allievi selezionati, andranno ad effettuare presso la scuola di volo, per i suddetti verrà avviata un'attività di Alternanza Scuola Lavoro.

Tale ASL sarà proporzionata al numero delle ore di volo da svolgere.

Per questioni di natura organizzative-didattiche ogni allievo deve ruotare ciclicamente tra turni di volo effettuati la mattina e turni pomeridiani.

I turni di volo saranno stabiliti dalla segreteria della scuola di volo così suddivisi :

- in orario antimeridiano, massimo n°4 allievi
- in orario pomeridiano, massimo di n° 2 allievi

Gli allievi che si recheranno, presso la scuola di volo, in orario antimeridiano, dovranno presentarsi, alle ore 08:00

Gli allievi che si recheranno, presso la scuola di volo, in orario pomeridiano, dovranno presentarsi, alle ore 13:00 e potranno usufruire dell'uscita anticipata alle ore 11:10

Gli allievi potranno essere messi in turno di volo per **un massimo** di due missioni la settimana, una in orario antimeridiano ed una pomeridiano

A titolo esemplificativo si riporta il prospetto di previsione dell'attività di volo e della ASL

FASCIA ORARIA	ALLIEVI IMPEGNATI	ATTIVITA' 1^ COPPIA			
		08.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00
08.00-13.00	4 Ripartiti in due coppie	VOLO	ASL	ASL	ASL
		ATTIVITA' 2^ COPPIA			
		08.00-09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-13.00
		ASL	ASL	ASL	VOLO
13.00-17.00	3/4 Ripartiti in due coppie	ATTIVITA' 3^ COPPIA			
		13.00-15.00	15.00-16.00	16.00-17.00	//
		VOLO	ASL	ASL	//

In deroga a quanto previsto dal presente articolo il Consiglio d'Istituto, per questioni di natura organizzative-didattiche, potrebbe prevedere una diversa articolazione che potrebbe dipendere da :

- Chiusura temporanea della pista o parti di questa che procurerebbero un rallentamento nelle normali fasi operative del volo;
- Condizioni meteo;
- Ora estiva ed ora solare;
- Indisponibilità dell'allievo per motivi di salute
- Indisponibilità non programmata dei mezzi operativi,
- Intensificazione dell'attività di volo nei momenti in cui l'addestramento prevede un apprendimento cosciente alle missioni da effettuare con l'istruttore o da solo pilota;
- Particolari attività, come le navigazioni da sviluppare con serenità in orario antimeridiano.

Art. 6 - Lo svolgimento dell'intero programma relativo sia ai voli di preselezione sia ai voli per il conseguimento della Licenza di pilota privato, sarà articolato con una frequenza che non arrechi nocumento alla normale attività didattica.

Art. 7 - Salvo casi di forza maggiore, non dovranno verificarsi interruzioni significative dell'attività di volo, ciò ad evitare riduzione di progressività nell'iter formativo e perdita delle abilità manuali acquisite.

Art. 8 - Eventuali missioni di ripresa o missioni extra dovute ad interruzioni non concordate con l'Istituto in anticipo, saranno a carico della scuola di volo stessa.

Art. 9 - La scuola di volo, provvederà ad assicurare la conclusione dei corsi entro la fine dell'anno scolastico in corso. Eventuali proroghe verranno valutate a secondo di reali esigenze

Art. 10 - La Scuola di volo comunicherà tempestivamente all'Istituto, per iscritto, ogni eventuale giudizio negativo circa il comportamento dell'allievo a terra, la sua frequenza al corso, la disciplina ecc..

Art. 11 - La Scuola di volo, avuti gli elenchi degli allievi aventi diritto all'inizio del corso di volo, confermerà tempestivamente all'Istituto:

- a) il numero e il tipo di velivoli in dotazione necessari per garantire lo svolgimento dei programmi;
- b) i nominativi degli istruttori necessari;

- c) le modalità previste per l'esecuzione dell'intero programma;
- d) la durata e la data prevista di completamento di ogni corso.

Art. 12 - L'Istituto vigilerà sulla corretta ottemperanza di quanto previsto dal regolamento.

Art. 13 - La Scuola di volo, fornirà periodicamente all'Istituto notizie sull'andamento dell'attività di volo in generale o in merito ai singoli allievi.

Art. 14 - Gli stralci volo per ogni allievo saranno inviati all'istituto periodicamente. Il giudizio sintetico dell'istruttore su ogni singola missione (mix positiva/negativa) dovrà essere sinteticamente trascritto dall'istruttore stesso, al termine del volo, sul libretto personale di volo dell'allievo.

Art. 15 - La scuola di volo dovrà rispettare l'orario stabilito per le lezioni di teoria e pratica di volo.

Art. 16 - Per ogni caso di cui non si fa menzione nel presente regolamento, l'organo chiamato a decidere è il Consiglio d'Istituto. Per quanto non previsto o esplicitato nel presente regolamento vale quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.17 - Il programma teorico-pratico del corso istruzionale è quello emanato dall'EASA per la Licenza di Pilota privato di velivolo (P.P.L.). Ad integrazione di detto programma l'Istituto e la Scuola di volo, potranno effettuare delle verifiche selettive da realizzare nell'arco del corso.

Art. 18 - I principi su cui si dovrà basare l'attività di volo sono:

- gli allievi delle quinte classi devono essere messi in condizioni di affrontare gli esami di maturità senza l'impegno dell'attività di volo;
- nel periodo di sospensione, dovuto agli esami di maturità, verranno programmate altre attività di volo. A conclusione degli impegni della maturità, gli allievi delle quinte classi verranno prioritariamente riammessi all'attività di volo, tenendo conto che l'attività a carico dell'Istituto per il conseguimento della Licenza di pilota privato avrà termine improrogabilmente il 31 Agosto.

Art. 19 - La scuola di volo è tenuta a segnalare tempestivamente all'Istituto i nominativi di quegli allievi che non risultassero idonei alle verifiche concordate.

Art. 20 - La concessione di missioni suppletive a D.C. per gli allievi non idonei alle verifiche è subordinata alla richiesta motivata dalla Scuola di volo. L'Istituto deciderà in merito.

PARTE 2^ - NORME COMPORTAMENTALI - SOSPENSIONI ED ESCLUSIONI

Art. 21 - Poiché l'attività aeroscolastica è parte integrante del curriculum scolastico, le norme comportamentali valide in Istituto si intendono estese anche alla Scuola di volo.

Art. 22 - La sospensione dai corsi di pilotaggio per gli allievi può avvenire nei seguenti casi:

- a) se durante il corso dell'anno scolastico dovessero incorrere in gravi sanzioni disciplinari (per gravi sanzioni disciplinari si intende la sospensione anche di un solo giorno);
- b) quando sussistono gravi insufficienze nell'apprendimento delle materie curricolari sulla base delle valutazioni infraquadrimestrali e quadrimestrali e/o trimestrali
- c) quando durante il corso dell'anno scolastico, si assentino arbitrariamente.
- d) quando durante il corso dell'anno scolastico, si assentino frequentemente dalle lezioni in aula (non più di nove assenze al trimestre/ dodici assenze quadrimestre);
- e) quando mantengano comportamenti indisciplinati durante la frequenza dei corsi di pilotaggio;

f) quando risultano più volte assenti alle lezioni curriculari in Istituto e presenti presso la Scuola di volo per svolgere attività aeroscolastiche.

Art.23 - Per giustificati motivi l'alunno può chiedere che il turno di volo venga modificato, per non più di 5 volte; tale norma non si applica quando le variazioni vengono disposte dall'Istituto. Assenze ingiustificate comporteranno l'esclusione dall'attività aeroscolastica.

Art. 24 - In presenza di periodi di sospensioni per i motivi indicati all'art. 22 di entità tale da rendere necessaria la ripresa volo, le ore o le frazioni di ore di volo a tale scopo autorizzate, concorreranno alla determinazione del monte ore disponibile per ogni allievo per il conseguimento dell'Attestato e successivamente in corso di prosecuzione per il conseguimento della Licenza di pilota privato.

Art. 25 - Gli allievi piloti, a insindacabile giudizio dell'Istruttore effettueranno il volo da solista, entro e non oltre le 14 ore di volo.

Coloro che non riusciranno ad effettuare il volo da solista entro le 14 ore verranno esclusi dal corso di volo

Art. 26 - Due le prove teoriche che l'allievo deve sostenere:

Test A Un preesame teorico indetto dalla scuola di volo.

Gli studenti che non superano da una a quattro materie, saranno temporaneamente sospesi dall'attività di volo e ammessi ad una prova di esame suppletiva; detti studenti, se nel primo esame hanno risposto esattamente a più del 75% del totale delle domande, riproveranno l'esame soltanto sulle materie in cui sono stati rinviati; invece se hanno risposto esattamente al 75 % o meno del totale delle domande, riproveranno l'esame su tutte le materie oggetto del primo esame. Lo studente che non supera una o più materie all'esame suppletivo verrà escluso dall'attività di volo.

Gli allievi che invece alla prova di esame teorica dovessero conseguire l' insufficienza su 5 o più materie verranno esclusi dal volo. Tale ultima norma vale anche per l'esame teorico ENAC.

Gli allievi che non superano per la seconda volta il preesame saranno esclusi dal corso di volo.

Test B Esame teorico da effettuarsi presso sede ENAC .

Sarà escluso dall'attività di volo lo studente che non raggiunge la sufficienza in cinque materie delle nove previste dalla prova di teoria.

Art. 27 - Sarà escluso dall'attività di volo chi si assenta all'esame pratico e/o all'esame di teoria; in tal caso è consentito partecipare alla prova suppletiva soltanto per gravissimi motivi di famiglia (debitamente documentati) o per motivi di salute che devono essere comprovati con certificato medico da produrre in Istituto entro 48 ore dall'inizio della prova di esame.

Art. 28 - Sarà escluso dall'attività di volo chi effettua un numero di assenze pari o superiori al 25% del numero totale di incontri relativi alle lezioni di teoria svolte presso la Scuola di volo per il conseguimento dell'Attestato.

PARTE 3^ - SPESE

Art. 29 - L'intero costo corso di volo è a carico dell'istituto.

La tassa di rilascio ENAC € 238.00 è a carico della scuola di volo e fa parte del contratto.

Il compenso Examiner ENAC 250.00 è a carico della scuola di volo e fa parte del contratto, qualora l'allievo non superasse tale esame, il costo del secondo tentativo è a carico dello stesso allievo.

Sono a carico dell'allievo:

- il costo della visita medica di Idoneità psicofisiologica di 2^a classe.
- il costo dell'esame teorico €. 98.00, trasferimento a Milano o Roma ed eventuale pernotta sono a carico dell'allievo, se l'allievo non superasse tale esame, i successivi tentativi e trasferimenti, rimangono sempre a carico dell'allievo.

Art. 30 - Il corso di volo deve prevedere n° 3 ore di volo presso il simulatore di volo.

Art. 31 - Sono esclusi dall'attività di volo gli allievi che non risultano idonei al volo, secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 28 del presente regolamento.

Il presente regolamento delle attività di volo dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Catania consta di tre parti e 31 articoli totali

